



Dipartimento di Educazione e Scienze Umane
Università di Modena e Reggio Emilia

Modulo Jean Monnet ***Diritto dell'integrazione culturale***

Cinzia Valente

E' vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma. E' inoltre vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non autorizzata espressamente dall'autore o dall'Università di Modena e Reggio Emilia

Diritto dell'integrazione culturale

Adozione nazionale

Disciplina:

Legge 4 maggio 1983 n. 184 (come modificato dalla legge 28 marzo 2001, n. 149): adozione nazionale - adozione internazionale e adozione in casi particolari

Codice civile: adozione maggiorenne

Diritto dell'integrazione culturale

Adozione nazionale

Rottura rapporto genitori - figli

Irreversibile abbandono morale e materiale

Estrema *ratio*



Diritto dell'integrazione culturale

Adozione nazionale

Art. 7 L. 4 maggio 1983 n. 184

L'adozione è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità ai sensi degli articoli seguenti.

Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non può essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso, che deve essere manifestato anche quando il minore compia l'età sopraindicata nel corso del procedimento. Il consenso dato può comunque essere revocato sino alla pronuncia definitiva dell'adozione.

Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha una età inferiore può, se opportuno, essere sentito, salvo che l'audizione non comporti pregiudizio per il minore.

Diritto dell'integrazione culturale

Adozione nazionale

Accertamento dello stato di adottabilità:

- ▶ Irreversibile abbandono
- ▶ Assenza di parenti
- ▶ Assenza di forza maggiore

Diritto dell'integrazione culturale

Adozione nazionale

Art. 8 L. 4 maggio 1983 n. 184

Sono dichiarati anche d'ufficio in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori in situazione di abbandono perchè privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purchè la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio.

La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, anche quando i minori siano ricoverati presso istituti di assistenza o si trovino in affidamento familiare.

Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al primo comma rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi locali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.

Diritto dell'integrazione culturale

Adozione nazionale

Cass. 13 febbraio 2020 n. 3643

La condizione di abbandono di un minore, che giustifica la pronuncia del decreto di adottabilità si riscontra quando il minore sia privo di assistenza materiale e morale non per causa di forza maggiore a carattere transitorio. La principale conseguenza giuridica della dichiarazione di adottabilità consiste nella sospensione della responsabilità genitoriale e nella nomina definitiva del tutore. Il minore che sia stato dichiarato adottabile versa nella condizione giuridica di essere posto in affidamento preadottivo. Non è prevista da alcuna norma e pressa come conseguenza automatica della dichiarazione di adottabilità la rescissione di qualsiasi rapporto e contatto con i genitori biologici, mentre tale effetto si determina definitivamente ai sensi dell'art. 27 l. n. 184 del 1983 con la adozione. La cessazione dei rapporti e dei contatti con la famiglia di origine è, tuttavia, una conseguenza diretta dell'affidamento preadottivo perché costituisce una modalità di attuazione di questa cruciale fase del rapporto tra adottante e adottando, diretta a culminare nella dichiarazione di adozione. Può, pertanto, ritenersi che con la dichiarazione di adottabilità, in quanto finalizzata alla adozione legittimante (ancorché possa verificarsi in alcune ipotesi la assenza di tale esito finale) si determina la cessazione dei rapporti con i genitori biologici, non essendo compatibile con la finalità ultima dell'istituto la perpetuazione di una relazione che è destinata a recidersi definitivamente con la assunzione di un diverso status filiale mediante l'adozione.

Diritto dell'integrazione culturale

Adozione nazionale

Cass. 26 giugno 2019 n. 17107

Lo stato di abbandono, che apre le porte alla procedura di dichiarazione di adottabilità, deve essere escluso allorché sia riscontrata la capacità dei genitori di accudire e prendersi cura del figlio ovvero anche di recuperare tali competenze in termini adeguati rispetto alle esigenze e necessità del minore.

Diritto dell'integrazione culturale

Adozione nazionale

Accertamento dello stato di adottabilità: procedimento innanzi al Tribunale per i Minorenni

Segnalazione alla procura minorile

Avvertimento della apertura della procedura ai genitori

Affidamento a rischio giuridico

Sentenza di adottabilità

Diritto dell'integrazione culturale

Adozione nazionale

Gli aspiranti genitori adottivi

Art. 6 L. 4 maggio 1983 n. 184

L'adozione e' permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare.

L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quaranta anni l'età dell'adottando.

Sono consentite ai medesimi coniugi più adozioni anche con atti successivi.

Diritto dell'integrazione culturale

Adozione nazionale

Gli aspiranti genitori adottivi:

- ▶ Coniugi uniti in matrimonio da 3 anni
- ▶ Età
- ▶ Idoneità: indagine dei Servizi Sociali

Diritto dell'integrazione culturale

Adozione nazionale

Cenni all'accesso ai dati della famiglia biologica

Ante riforma 2001: divieto di accesso agli atti

Post riforma 2001:

Il minorenni: divieto di accesso, ma diritto dei genitori adottivi di accedere ai dati per gravi e comprovati motivi

Il maggiorenne con meno di 25 anni: accesso consentito per gravi e comprovati motivi

Il maggiorenne che ha 25 anni: accesso consentito salvo anonimato della madre

Diritto dell'integrazione culturale

Adozione nazionale

Cenni all'accesso ai dati della famiglia biologica

L'evoluzione giurisprudenziale:

Corte Europea Diritti dell'Uomo, sentenza 25 settembre 2012, Godelli v. Italia ricorso n. 33783/09: violazione dell'art. 8 CEDU in relazione al divieto assoluto di accedere ai dati

C. Cost. 22 novembre 2013 n. 278: necessaria audizione della madre per conferma della volontà di anonimato

Cass. 21 luglio 2016 n. 15024: diritto all'anonimato è inoperante oltre la morte della madre

Cass., s.u., 25 gennaio 2017 n. 1946: modalità per acquisizione del parere della madre anonima

Diritto dell'integrazione culturale

Adozione in casi particolari

Art. 44 Legge 4 maggio 1983 n. 184

I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al primo comma dell'articolo 7:

a) da persone unite al minore, orfano di padre e di madre, da vincolo di parentela fino al sesto grado o da rapporto stabile e

duraturo preesistente alla perdita dei genitori;

b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;

c) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

L'adozione, nei casi indicati nel precedente comma, è consentita anche in presenza di figli legittimi.

Nei casi di cui alle lettere a) e c) l'adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato.

Se l'adottante è persona coniugata e non separata, il minore deve essere adottato da entrambi i coniugi.

In tutti i casi l'adottante deve superare di almeno diciotto anni l'età di coloro che intende adottare.

Diritto dell'integrazione culturale

Adozione in casi particolari

- ▶ Adottato mantiene *status* di figlio rispetto ai genitori naturali
- ▶ Cognome (mantiene quello d'origine posposto a quello adottivo)
- ▶ Dibattito sul legale di parentela con la famiglia adottiva
- ▶ Mantenimento dei diritti successori verso la famiglia di origine
- ▶ Responsabilità genitoriale

Diritto dell'integrazione culturale

Adozione in casi particolari

Requisiti genitori adottivi

- ▶ Età: differenza età di 18 anni
- ▶ Persone single o conviventi o coniugate

- ▶ Ipotesi:
 - Minore orfano e adottante parente o estraneo con legame stabile
 - Adottante è coniuge del genitore del minore
 - Minore orfano e portatore di handicap
 - Impossibile affidamento preadottivo

Diritto dell'integrazione culturale

Adozione in casi particolari

- ▶ Procedimento: Tribunale per i minorenni
- ▶ Consenso
- ▶ Audizione del minore
- ▶ Revocabilità

Diritto dell'integrazione culturale

Adozione di persona maggiore d'età

Disciplina nel codice civile: artt. 291 - 314 c.c.

Modifiche (l. 5 giugno 1967 n. 431) e interventi della Corte Costituzionale (C. Cost. 19 maggio 1988 n. 557 e C. Cost. 20 luglio 1992 n. 345)

Diritto dell'integrazione culturale

Adozione di persona maggiore d'età

È consentita a:

- coppie coniugate e single
- chi ha compiuto 35 anni e ne abbia 18 in più dell'adottando
- chi abbia figli maggiorenni consenzienti
- chi non abbia figli minorenni (valutazione del caso)

Diritto dell'integrazione culturale

Adozione di persona maggiore d'età

- ▶ **Requisiti:**
 - Consenso di adottante e adottato
 - Assenso genitori dell'adottando e coniuge adottante

- ▶ **Cognome**

- ▶ **Diritti successori**

- ▶ **Revocabilità**